

# Statuto FSI: proposte di modifica

Articoli Attuali	Proposte di modifica
<p><b>Art. 1 – Costituzione, scopi, funzione</b></p> <p>1. La Federazione Scacchistica Italiana (F.S.I.), fondata nel 1920 ed eretta in Ente Morale con R.D. n. 519 dell'1/5/1930 con il compito di dirigere con unità d'intenti il movimento scacchistico nazionale, svolgendo opera di coordinamento e di regolamentazione tecnica, nonché di incremento e di diffusione dell'attività scacchistica, è costituita dalle Società sportive dilettantistiche e dalle Associazioni sportive dilettantistiche che nel territorio italiano si dedicano allo sport degli scacchi.</p> <p>2. La F.S.I. è Disciplina Sportiva Associata al C.O.N.I. e da esso riconosciuta ai sensi del Decreto n° 242/99 e successive modifiche e integrazioni, senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato.</p> <p>3. La F.S.I. svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del C.O.N.I., anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività. Nell'ambito dell'ordinamento sportivo, alla Federazione è riconosciuta l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del C.O.N.I.</p> <p>La F.S.I. è l'unico ente che rappresenta l'Italia presso la Fédération Internationale des Echecs (F.I.D.E.), e alla European Chess Union (E.C.U.) e, di conseguenza, è l'unico ente riconosciuto da tali Federazioni nel territorio dello Stato.</p> <p>La F.S.I. svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della F.I.D.E. , purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del C.O.N.I.</p> <p>La F.S.I. è la sola Federazione riconosciuta dal C.O.N.I. a disciplinare e gestire l'attività sportiva e promozionale scacchistica.</p> <p>Tutta l'attività federale è disciplinata dalle norme del presente Statuto, dai Regolamenti per</p>	<p><b>Art. 1 – Costituzione, scopi, funzione</b></p> <p>1. La Federazione Scacchistica Italiana (F.S.I.), fondata nel 1920 ed eretta in Ente Morale con R.D. n. 519 dell'1/5/1930 con il compito di dirigere con unità d'intenti il movimento scacchistico nazionale, svolgendo opera di coordinamento e di regolamentazione tecnica, nonché di incremento e di diffusione dell'attività scacchistica, è costituita dalle Società sportive dilettantistiche e dalle Associazioni sportive dilettantistiche che nel territorio italiano si dedicano allo sport degli scacchi.</p> <p>2. La F.S.I. è Disciplina Sportiva Associata al C.O.N.I. e da esso riconosciuta ai sensi del Decreto n° 242/99 e successive modifiche e integrazioni, senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato.</p> <p>3. La F.S.I. svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del C.O.N.I., anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività. Nell'ambito dell'ordinamento sportivo, alla Federazione è riconosciuta l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del C.O.N.I.</p> <p>La F.S.I. è l'unico ente che rappresenta l'Italia presso la Fédération Internationale des Echecs (F.I.D.E.), e alla European Chess Union (E.C.U.) e, di conseguenza, è l'unico ente riconosciuto da tali Federazioni nel territorio dello Stato.</p> <p>La F.S.I. svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della F.I.D.E. , purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del C.O.N.I.</p> <p>La F.S.I. è la sola Federazione riconosciuta dal C.O.N.I. a disciplinare e gestire l'attività sportiva e promozionale scacchistica.</p> <p>Tutta l'attività federale è disciplinata dalle norme del presente Statuto, dai Regolamenti per</p>

l'attuazione dello statuto nonché, per quanto non previsto, dalle norme del codice civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo e dalle leggi che regolano le persone giuridiche private.

4. Le norme statutarie e regolamentari della F.S.I. si ispirano al principio di democrazia interna, al principio di partecipazione all'attività degli scacchi da parte di chiunque, in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, a quello della trasparenza degli atti e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale.

5. La F.S.I. favorisce in tutti i campi lo sviluppo dell'attività degli scacchi, intesa come elemento costitutivo della cultura nazionale, e ne promuove, dirige e coordina lo studio, la ricerca e l'attività sportiva agonistica e non, in ogni sua manifestazione, nell'interesse dello sport nazionale e degli enti ad esso aderenti, nonché lo sviluppo dell'attività agonistica finalizzata all'attività internazionale nell'ambito delle direttive impartite dal C.I.O., dal C.O.N.I., dalla F.I.D.E.

6. La F.S.I. regola l'organizzazione dell'attività sportiva degli scacchi su tutto il territorio nazionale, in tutte le sue forme agonistiche e non, dettando i principi che riguardano:

- a. la Costituzione e l'attività delle Società e Associazioni sportive affiliate;
- b. la disciplina delle attività sportive e delle competizioni;
- c. la tutela della salute degli atleti;
- d. l'attività, la formazione e l'aggiornamento degli istruttori, dei dirigenti sportivi e degli arbitri;
- e. l'attività giovanile in tutte le sue espressioni;
- f. le forme di cooperazione delle Società e Associazioni sportive con enti esterni alla Federazione.

7. L'attività della F.S.I. è estranea ad ogni influenza di religione, di politica e di razza in conformità con quanto disposto in materia dalla Costituzione italiana, dal C.I.O., dal C.O.N.I. e

l'attuazione dello statuto nonché, per quanto non previsto, dalle norme del codice civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo e dalle leggi che regolano le persone giuridiche private.

4. Le norme statutarie e regolamentari della F.S.I. si ispirano al principio di democrazia interna, al principio di partecipazione all'attività degli scacchi da parte di chiunque, in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, a quello della trasparenza degli atti e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale.

5. La F.S.I. favorisce in tutti i campi lo sviluppo dell'attività degli scacchi, intesa come elemento costitutivo della cultura nazionale, e ne promuove, dirige e coordina lo studio, la ricerca e l'attività sportiva agonistica e non, in ogni sua manifestazione, nell'interesse dello sport nazionale e degli enti ad esso aderenti, nonché lo sviluppo dell'attività agonistica finalizzata all'attività internazionale nell'ambito delle direttive impartite dal C.I.O., dal C.O.N.I., dalla F.I.D.E.

6. La F.S.I. regola l'organizzazione dell'attività sportiva degli scacchi su tutto il territorio nazionale, in tutte le sue forme agonistiche e non, dettando i principi che riguardano:

- a. la Costituzione e l'attività delle Società e Associazioni sportive affiliate;
- b. la disciplina delle attività sportive e delle competizioni;
- c. la tutela della salute degli atleti;
- d. l'attività, la formazione e l'aggiornamento degli istruttori, dei dirigenti sportivi e degli arbitri;
- e. l'attività giovanile in tutte le sue espressioni;
- f. le forme di cooperazione delle Società e Associazioni sportive con enti esterni alla Federazione.

7. L'attività della F.S.I. è estranea ad ogni influenza di religione, di politica e di razza in conformità con quanto disposto in materia dalla Costituzione italiana, dal C.I.O., dal C.O.N.I. e

<p>dalle norme della F.I.D.E.</p> <p>8. La F.S.I. accetta integralmente il Regolamento antidoping emanato dal C.O.N.I. al fine di prevenire e reprimere l'uso di sostanze e di metodi che alterino le naturali prestazioni psico-fisiche degli atleti nelle prestazioni sportive.</p>	<p>dalle norme della F.I.D.E.</p> <p>8. La F.S.I. accetta integralmente <u>e</u> <b><i>incondizionatamente</i></b> il Regolamento antidoping emanato dal C.O.N.I. al fine di prevenire e reprimere l'uso di sostanze e di metodi che alterino le naturali prestazioni psico-fisiche degli atleti nelle prestazioni sportive.</p>
<p><b>Art. 8 – I Tesserati</b></p> <p>1. Le persone fisiche che fanno parte della Federazione, in qualità di Tesserati sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i Giocatori;</li> <li>i Dirigenti Sociali;</li> <li>gli Istruttori;</li> <li>gli Arbitri;</li> <li>i Dirigenti Federali;</li> <li>i Soci degli affiliati;</li> <li>il Presidente Onorario, i Soci Onorari, i Soci Benemeriti ed i Maestri ad honorem;</li> </ol> <p>2. I Giocatori, i Dirigenti Sociali e i soci degli affiliati, hanno formale rapporto di appartenenza alla Federazione attraverso una Società affiliata. Le persone predette entrano a far parte della F.S.I. all'atto del tesseramento, che sarà valido al momento dell'accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione della Società di appartenenza.</p> <p>3 Per il Presidente Onorario, i soci Onorari, i soci Benemeriti ed i Maestri ad honorem il tesseramento è valido dal momento della proclamazione da parte dell'Assemblea Nazionale ed è da ritenersi a vita, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7.</p> <p>4 Gli istruttori, qualora non siano soci di affiliati, vengono tesserati a seguito di inquadramento nell'albo federale. Gli Arbitri vengono tesserati a seguito di inquadramento nelle rispettive qualifiche federali.</p> <p>5 I soggetti indicati al primo comma del</p>	<p><b>Art. 8 – I Tesserati</b></p> <p>1. Le persone fisiche che fanno parte della Federazione, in qualità di Tesserati sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i Giocatori;</li> <li>i Dirigenti Sociali;</li> <li>gli Istruttori;</li> <li>gli Arbitri;</li> <li>i Dirigenti Federali;</li> <li>i Soci degli affiliati;</li> <li>il Presidente Onorario, i Soci Onorari, i Soci Benemeriti ed i Maestri ad honorem;</li> </ol> <p>2. I Giocatori, i Dirigenti Sociali e i soci degli affiliati, hanno formale rapporto di appartenenza alla Federazione attraverso una Società affiliata. Le persone predette entrano a far parte della F.S.I. all'atto del tesseramento, che sarà valido al momento dell'accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione della Società di appartenenza.</p> <p>3 Per il Presidente Onorario, i soci Onorari, i soci Benemeriti ed i Maestri ad honorem il tesseramento è valido dal momento della proclamazione da parte dell'Assemblea Nazionale ed è da ritenersi a vita, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7.</p> <p>4 Gli istruttori, qualora non siano soci di affiliati, vengono tesserati a seguito di inquadramento nell'albo federale. Gli Arbitri vengono tesserati a seguito di inquadramento nelle rispettive qualifiche federali.</p> <p>5 I soggetti indicati al primo comma del</p>

presente articolo sono tenuti al rispetto di quanto previsto dagli artt. 3 e 48, relativamente al vincolo di giustizia ed alla clausola compromissoria, ed hanno in ogni caso il dovere di attenersi ai principi di lealtà e probità.

6 Il tesseramento come giocatori è consentito per tutte le persone, di almeno 6 anni di età, di cittadinanza italiana, o se di cittadinanza straniera con i limiti previsti dai regolamenti internazionali e federali, che non rientrino nelle previsioni formulate dal successivo comma 7 del presente articolo. Per le altre fattispecie di tesseramento valgono i requisiti stabiliti dal presente Statuto. Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono demandate al Regolamento Organico. Il tesseramento è valido per un anno solare.

7 Le persone cessano di far parte della Federazione per dimissioni volontarie, per mancato rinnovo del tesseramento entro i limiti stabiliti dal Regolamento organico, per radiazione o per ritiro della tessera nei casi stabiliti dal Regolamento di Giustizia, per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento, nonché nei casi previsti dall'art. 7.

8 Il vincolo sportivo che lega un tesserato alla Società di appartenenza ha la durata di un anno e può essere rinnovato.

9 E' sancito il divieto di tesseramento per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai procedimenti instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti.

10 Il tesserato è tenuto all'osservanza del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal C.O.N.I., la cui violazione costituisce grave inadempienza e, come tale, passibile di adeguate sanzioni.

11 I giocatori selezionati per le rappresentative

presente articolo sono tenuti al rispetto di quanto previsto dagli artt. 3 e 48, relativamente al vincolo di giustizia ed alla clausola compromissoria, ed hanno in ogni caso il dovere di attenersi ai principi di lealtà e probità.

6 Il tesseramento come giocatori è consentito per tutte le persone, di almeno 6 anni di età, di cittadinanza italiana, o se di cittadinanza straniera con i limiti previsti dai regolamenti internazionali e federali, che non rientrino nelle previsioni formulate dal successivo comma 7 del presente articolo. Per le altre fattispecie di tesseramento valgono i requisiti stabiliti dal presente Statuto. Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono demandate al Regolamento Organico. Il tesseramento è valido per un anno solare.

7 Le persone cessano di far parte della Federazione per dimissioni volontarie, per mancato rinnovo del tesseramento entro i limiti stabiliti dal Regolamento organico, per radiazione o per ritiro della tessera nei casi stabiliti dal Regolamento di Giustizia, per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento, nonché nei casi previsti dall'art. 7.

8 Il vincolo sportivo che lega un tesserato alla Società di appartenenza ha la durata di un anno e può essere rinnovato.

9 E' sancito il divieto di tesseramento per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai procedimenti instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti.

10 Il tesserato è tenuto all'osservanza del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal C.O.N.I., la cui violazione costituisce grave inadempienza e, come tale, passibile di adeguate sanzioni. **Si applicano le norme CONI relative al Garante del Codice di comportamento sportivo.**

11 I giocatori selezionati per le rappresentative

nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni della Federazione.	nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni della Federazione.
<b>Art. 9 - Diritti delle Società affiliate e dei tesserati</b>	<b>Art. 9 - Diritti delle Società affiliate e dei tesserati</b>
<p>1. Le Società affiliate hanno diritto:</p> <p>1.1. a partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;</p> <p>1.2. a partecipare all'attività sportiva e agonistica ufficiale in base ai regolamenti specifici, nonché, secondo le norme federali, a quella internazionale;</p> <p>1.3. a organizzare manifestazioni agonistiche e promozionali secondo le norme emanate dagli organi federali competenti;</p> <p>1.4. a fruire dei vantaggi e delle agevolazioni a loro riservate eventualmente disposte dalla F.S.I.</p> <p>2. I Tesserati hanno diritto:</p> <p>2.1. a partecipare all'attività sportiva e agonistica ufficiale attraverso i rispettivi affiliati, in base ai regolamenti specifici, nonché secondo le norme federali a quella internazionale;</p> <p>2.2. a fruire dei vantaggi e delle agevolazioni a loro riservati eventualmente concesse dalla F.S.I.</p> <p>2.3. ad accedere a pieno titolo, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari, alle cariche federali centrali e periferiche;</p> <p>3. Le Società affiliate ed i Tesserati che contravvengano a quanto previsto dallo Statuto e</p>	<p>1. Le Società affiliate hanno diritto:</p> <p>1.1. a partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;</p> <p>1.2. a partecipare all'attività sportiva e agonistica ufficiale in base ai regolamenti specifici, nonché, secondo le norme federali, a quella internazionale;</p> <p>1.3. a organizzare manifestazioni agonistiche e promozionali secondo le norme emanate dagli organi federali competenti;</p> <p>1.4. a fruire dei vantaggi e delle agevolazioni a loro riservate eventualmente disposte dalla F.S.I.</p> <p>2. I Tesserati hanno diritto:</p> <p>2.1. a partecipare all'attività sportiva e agonistica ufficiale attraverso i rispettivi affiliati, in base ai regolamenti specifici, nonché secondo le norme federali a quella internazionale;</p> <p>2.2. a fruire dei vantaggi e delle agevolazioni a loro riservati eventualmente concesse dalla F.S.I.</p> <p>2.3. ad accedere a pieno titolo, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari, alle cariche federali centrali e periferiche;</p> <p>3 <b><u>La FSI garantisce la tutela della posizione sportiva delle atlete ed istruttrici madri in attività per tutto il periodo della maternità fino al loro rientro all'attività agonistica. Ogni disposizione contenuta nel presente statuto che preveda condizioni temporali per esercitare diritti o facoltà ovvero l'avverarsi di decadenze o preclusioni è computata escludendo i periodi in cui l'atleta madre si è astenuta dall'attività agonistica per maternità.</u></b></p> <p>4 Le Società affiliate ed i Tesserati che</p>

dai regolamenti della F.S.I. sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare previste dalle norme del Regolamento di Giustizia.

contravvengano a quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti della F.S.I. sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare previste dalle norme del Regolamento di Giustizia.

## **Art. 12 – Organi e Organismi Federali**

1. Gli Organi Federali si distinguono in Organi Centrali, Organi Periferici, Organi di Giustizia:

### 1.1. Organi Centrali:

- 1.1.1. Assemblea Nazionale
- 1.1.2. Presidente della Federazione
- 1.1.3. Consiglio Federale
- 1.1.4. Consiglio di Presidenza
- 1.1.5. Collegio dei Revisori dei Conti

### 1.2. Organi Periferici:

- 1.2.1. Assemblea Regionale
- 1.2.2. Presidente Regionale
- 1.2.3. Comitato Regionale
- 1.2.4. Delegato Regionale
- 1.2.5. Assemblea Provinciale
- 1.2.6. Presidente Provinciale
- 1.2.7. Comitato Provinciale
- 1.2.8. Delegato Provinciale

### 1.3. Organi di Giustizia:

- 1.3.1. Giudice Sportivo Unico
- 1.3.2. Commissione di Giustizia e disciplina
- 1.3.3. Commissione di Giustizia e Disciplina d'Appello
- 1.3.4. Procuratore Federale

2. La Federazione si avvale, per il raggiungimento degli scopi istituzionali, di organismi consultivi con il fine di confrontare le diverse esperienze locali, di uniformare metodi e criteri di gestione delle attività e di formulare indicazioni per la conduzione federale. Tali organismi, denominati Conferenze Nazionali che debbono essere convocati almeno una volta

## **Art. 12 – Organi e Organismi Federali**

1. Gli Organi Federali si distinguono in Organi Centrali, Organi Periferici, Organi di Giustizia:

### 1.1. Organi Centrali:

- 1.1.1. Assemblea Nazionale
- 1.1.2. Presidente della Federazione
- 1.1.3. Consiglio Federale
- 1.1.4. Consiglio di Presidenza
- 1.1.5. Collegio dei Revisori dei Conti

### 1.2. Organi Periferici:

- 1.2.1. Assemblea Regionale
- 1.2.2. Presidente Regionale
- 1.2.3. Comitato Regionale
- 1.2.4. Delegato Regionale
- 1.2.5. Assemblea Provinciale
- 1.2.6. Presidente Provinciale
- 1.2.7. Comitato Provinciale
- 1.2.8. Delegato Provinciale

### 1.3. Organi di Giustizia:

- 1.3.1. Giudice Sportivo Unico
- 1.3.2. Commissione di Giustizia e disciplina
- 1.3.3. Commissione di Giustizia e Disciplina d'Appello
- 1.3.4. Procuratore Federale

2. La Federazione si avvale, per il raggiungimento degli scopi istituzionali, di organismi consultivi con il fine di confrontare le diverse esperienze locali, di uniformare metodi e criteri di gestione delle attività e di formulare indicazioni per la conduzione federale. Tali organismi, denominati Conferenze Nazionali che debbono essere convocati almeno una volta

<p>all'anno con le modalità stabilite dal Regolamento Organico Federale, sono i seguenti:</p> <p>2.1. Conferenza dei Presidenti dei Comitati Regionali</p> <p>2.2. Conferenza dei Giocatori delle Nazionali;</p> <p>2.3. Conferenza degli Istruttori;</p> <p>2.4. Conferenza degli Arbitri.</p> <p>3. Sono elettive le cariche di:</p> <p>3.1. Presidente della Federazione</p> <p>3.2. Consigliere facente parte del Consiglio Federale</p> <p>3.3. Membro del Collegio dei Revisori dei Conti nel numero di spettanza della Federazione;</p> <p>3.4. Presidente Regionale;</p> <p>3.5. Consigliere facente parte del Comitato Regionale;</p> <p>3.6. Presidente del Comitato Provinciale</p> <p>3.7. Consigliere facente parte del Comitato Provinciale.</p> <p>4. La decadenza per qualsiasi causa, del Consiglio Federale non si estende agli Organi di Giustizia ed al Collegio dei Revisori dei Conti, essendo non connessi sotto il profilo funzionale.</p>	<p>all'anno con le modalità stabilite dal Regolamento Organico Federale, sono i seguenti:</p> <p>2.1. Conferenza dei Presidenti dei Comitati Regionali</p> <p>2.2. Conferenza dei Giocatori delle Nazionali;</p> <p>2.3. Conferenza degli Istruttori;</p> <p>2.4. Conferenza degli Arbitri.</p> <p>3. Sono elettive le cariche di:</p> <p>3.1. Presidente della Federazione</p> <p>3.2. Consigliere facente parte del Consiglio Federale</p> <p>3.3. Membro del Collegio dei Revisori dei Conti nel numero di spettanza della Federazione;</p> <p>3.4. Presidente Regionale;</p> <p>3.5. Consigliere facente parte del Comitato Regionale;</p> <p>3.6. Presidente del Comitato Provinciale</p> <p>3.7. Consigliere facente parte del Comitato Provinciale.</p> <p>4. La decadenza per qualsiasi causa, del Consiglio Federale non si estende agli Organi di Giustizia ed al Collegio dei Revisori dei Conti, essendo non connessi sotto il profilo funzionale.</p> <p><b><u>5. L'opera prestata nello svolgimento delle cariche federali è gratuita o retribuita in conformità alle vigenti normative Coni.</u></b></p>
<p><b>Art. 13 – Assemblea Nazionale</b></p> <p>1. L'Assemblea Nazionale è il supremo organo della Federazione, ad essa spettano poteri deliberativi.</p> <p>2. Essa si riunisce in sessione ordinaria e in sessione straordinaria.</p> <p>3. L'avviso di convocazione - da inviarsi con lettera raccomandata, telegramma, posta elettronica, fax o altro mezzo, purché consenta la verifica della trasmissione e della ricezione - deve essere effettuato almeno 30 giorni prima</p>	<p><b>Art. 13 – Assemblea Nazionale</b></p> <p>1. L'Assemblea Nazionale è il supremo organo della Federazione, ad essa spettano poteri deliberativi.</p> <p>2. Essa si riunisce in sessione ordinaria e in sessione straordinaria.</p> <p>3. L'avviso di convocazione - da inviarsi con lettera raccomandata, telegramma, posta elettronica, fax o altro mezzo, purché consenta la verifica della trasmissione e della ricezione - deve essere effettuato almeno 30 giorni prima</p>

della data stabilita. Tale avviso dovrà contenere il giorno, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno dell'Assemblea. Per l'Assemblea Straordinaria il termine di convocazione è di 20 giorni.

4. L'Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva per il rinnovo delle cariche federali è indetta dal Consiglio Federale è convocata dal Presidente Federale o di chi ne fa le veci entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello della celebrazione dei Giochi Olimpici estivi.

5. L'Assemblea Nazionale Straordinaria è convocata e celebrata entro 90 giorni :

5.1. su motivata richiesta di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio Federale;

5.2. su motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno delle società aventi diritto al voto;

5.3. su motivata richiesta di almeno la metà più uno dei giocatori o degli istruttori societari maggiorenni aventi diritto al voto nelle assemblee di categoria;

5.4. nei casi espressamente previsti dal presente Statuto;

E' competente alla convocazione l'organo di volta in volta espressamente indicato nel presente Statuto a seconda delle varie fattispecie nello stesso indicate.

6. L'Assemblea Nazionale Straordinaria:

6.1. dovrà essere convocata l'assemblea delle società e associazioni per deliberare sull'approvazione del bilancio in caso di parere negativo dei Revisori dei Conti della Federazione o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I. dei bilanci approvati annualmente dal Collegio Federale.

6.2. elegge con votazioni separate e successive nelle ipotesi previste dal presente Statuto, di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, il Presidente Federale, l'intero Consiglio Federale decaduto, per quanto riguarda la parte di pertinenza delle componenti Società, Giocatori ed Istruttori, o singoli membri dello

della data stabilita. Tale avviso dovrà contenere il giorno, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno dell'Assemblea. Per l'Assemblea Straordinaria il termine di convocazione è di 20 giorni.

4. L'Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva per il rinnovo delle cariche federali è indetta dal Consiglio Federale è convocata dal Presidente Federale o di chi ne fa le veci entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello della celebrazione dei Giochi Olimpici estivi.

5. L'Assemblea Nazionale Straordinaria è convocata e celebrata entro 90 giorni :

5.1. su motivata richiesta di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio Federale;

5.2. su motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno delle società aventi diritto al voto;

5.3. su motivata richiesta di almeno la metà più uno dei giocatori o degli istruttori societari maggiorenni aventi diritto al voto nelle assemblee di categoria;

5.4. nei casi espressamente previsti dal presente Statuto;

E' competente alla convocazione l'organo di volta in volta espressamente indicato nel presente Statuto a seconda delle varie fattispecie nello stesso indicate.

6. L'Assemblea Nazionale Straordinaria:

6.1. dovrà essere convocata l'assemblea delle società e associazioni per deliberare sull'approvazione del bilancio in caso di parere negativo dei Revisori dei Conti della Federazione o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I. dei bilanci approvati annualmente dal **Consiglio** Federale.

6.2. elegge con votazioni separate e successive nelle ipotesi previste dal presente Statuto, di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, il Presidente Federale, l'intero Consiglio Federale decaduto, per quanto riguarda la parte di pertinenza delle componenti Società, Giocatori ed Istruttori, o singoli membri dello



<p>stesso, o del Collegio dei Revisori dei Conti;</p> <p>6.3. delibera sulle proposte di modifica allo Statuto Federale, da sottoporsi per l'approvazione ai competenti organi di legge.</p> <p>6.4. delibera sullo scioglimento della Federazione.</p> <p>6.5. delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.</p> <p>7. L'Assemblea Nazionale Straordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di una Assemblea Nazionale Ordinaria.</p> <p>8. L'Assemblea Nazionale Ordinaria:</p> <p>8.1. elettiva, elegge, a scrutinio segreto, con votazioni separate e successive, il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale di pertinenza delle componenti Società, Giocatori ed Istruttori, ed i membri del Collegio dei Revisori dei Conti nel numero di sua spettanza;</p> <p>8.2. l'assemblea elettiva approva i bilanci programmatici d'indirizzo dell'organo di amministrazione che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per il quale sono stati approvati.</p> <p>8.3. nomina, su proposta del Consiglio Federale, il Presidente Onorario, i Soci Onorari, i Soci Benemeriti ed i Maestri ad honorem;</p> <p>8.4. delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno.</p> <p>9. Per la validità delle Assemblee, in prima convocazione, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e dei voti, salvo quanto previsto dagli artt. 51 e 52. I componenti la Commissione Verifica Poteri vengono nominati dal Consiglio Federale nel momento in cui esso delibera la convocazione. I membri della Commissione Scrutinio vengono eletti dall'Assemblea. Per ciascuna</p>	<p>stesso, o del Collegio dei Revisori dei Conti;</p> <p>6.3. delibera sulle proposte di modifica allo Statuto Federale, da sottoporsi per l'approvazione ai competenti organi di legge.</p> <p>6.4. delibera sullo scioglimento della Federazione.</p> <p>6.5. delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.</p> <p>7. L'Assemblea Nazionale Straordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di una Assemblea Nazionale Ordinaria.</p> <p>8. L'Assemblea Nazionale Ordinaria:</p> <p>8.1. elettiva, elegge, a scrutinio segreto, con votazioni separate e successive, il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale di pertinenza delle componenti Società, Giocatori ed Istruttori, ed i membri del Collegio dei Revisori dei Conti nel numero di sua spettanza;</p> <p>8.2. l'assemblea elettiva approva i bilanci programmatici d'indirizzo dell'organo di amministrazione che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per il quale sono stati approvati.</p> <p>8.3. nomina, su proposta del Consiglio Federale, il Presidente Onorario, i Soci Onorari, i Soci Benemeriti ed i Maestri ad honorem;</p> <p>8.4. delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno.</p> <p>9. Per la validità delle Assemblee, in prima convocazione, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e dei voti, salvo quanto previsto dagli artt. 51 e 52 <u>e salvo nei casi di assemblee elettive per le quali è richiesta la presenza di almeno <math>\frac{1}{4}</math> degli aventi diritto al voto.</u> I componenti la Commissione Verifica Poteri vengono nominati dal Consiglio Federale nel momento in cui</p>
--	---

Commissione sono nominate tre persone. Nelle Assemblee elettive i componenti della Commissione Verifica Poteri e della Commissione Scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche Federali.

esso delibera la convocazione. I membri della Commissione Scrutinio vengono eletti dall'Assemblea. Per ciascuna Commissione sono nominate tre persone. Nelle Assemblee elettive i componenti della Commissione Verifica Poteri e della Commissione Scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche Federali.

#### **Art. 21 – Compiti del Consiglio Federale**

1. Il Consiglio Federale:

- 1.1. realizza i fini statutarî;
- 1.2. elegge nella sua prima riunione i due Vicepresidenti, di cui uno vicario;
- 1.3. delibera i Regolamenti per l'attuazione del presente Statuto, quello di giustizia sportiva e quello antidoping, da trasmettere alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. per l'approvazione ai fini sportivi
- 1.4. ratifica i provvedimenti adottati in via di estrema urgenza, dal Presidente e quelli assunti dal Consiglio di Presidenza valutando caso per caso i presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento medesimo;
- 1.5. nomina i rappresentanti negli Enti nazionali ed internazionali;
- 1.6. dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea Nazionale;
- 1.7. delibera, come disposto dal Decreto n° 15/2004, il bilancio di previsione e le relative variazioni ed il bilancio d'esercizio, entro i termini stabiliti dal C.O.N.I., da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I.;
- 1.8. determina le modalità di finanziamento degli Organi Periferici per quanto necessario al loro funzionamento;
- 1.9. approva i rendiconti dei Comitati Regionali nella prima riunione effettuata dopo il termine della presentazione degli stessi;

#### **Art. 21 – Compiti del Consiglio Federale**

1. Il Consiglio Federale:

- 1.1. realizza i fini statutarî;
- 1.2. elegge nella sua prima riunione i due Vicepresidenti, di cui uno vicario;
- 1.3. delibera i Regolamenti per l'attuazione del presente Statuto, quello di giustizia sportiva e quello antidoping, da trasmettere alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. per l'approvazione ai fini sportivi
- 1.4. ratifica i provvedimenti adottati in via di estrema urgenza, dal Presidente e quelli assunti dal Consiglio di Presidenza valutando caso per caso i presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento medesimo;
- 1.5. nomina i rappresentanti negli Enti nazionali ed internazionali;
- 1.6. dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea Nazionale;
- 1.7. delibera, come disposto dal **Decreto Legislativo 8 gennaio 2004 n.15**, il bilancio di previsione e le relative variazioni ed il bilancio d'esercizio, entro i termini stabiliti dal C.O.N.I., da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I.;
- 1.8. determina le modalità di finanziamento degli Organi Periferici per quanto necessario al loro funzionamento;
- 1.9. approva i rendiconti dei Comitati Regionali nella prima riunione effettuata dopo il termine della presentazione degli stessi;

- 1.10. amministra i fondi a disposizione della F.S.I.;
- 1.11. vigila sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti Federali;
- 1.12. delibera, se delegato dal C.O.N.I., il riconoscimento ai fini sportivi delle società e associazioni e sulle domande di affiliazione e di riaffiliazione delle stesse;
- 1.13. approva ai fini sportivi, se delegato dal C.O.N.I., gli statuti delle Società e le variazioni agli stessi;
- 1.14. delibera sulle richieste di adesione;
- 1.15. nomina il Direttore Agonistico ed i tre membri della Direzione Agonistica (D.A.);
- 1.16. nomina le Commissioni Funzionali e specifiche;
- 1.17. esamina ed approva i programmi della D.A. e delle Commissioni Funzionali;
- 1.18. nomina il Giudice Sportivo Unico e un supplente, la Commissione Giustizia e Disciplina, la Commissione Giustizia e Disciplina d'Appello, tenuto conto delle incompatibilità di cui agli artt. 40 e 41 dello Statuto, il Procuratore Federale, un suo sostituto ed eventuali collaboratori con esclusione di revoca anticipata;
- 1.19. delibera l'ammontare annuale delle quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento ed emana le disposizioni di attuazione del tesseramento medesimo;
- 1.20. determina gli importi delle quote dovute per i ricorsi in appello e per i procedimenti di 1° grado;
- 1.21. esercita il controllo di legittimità sulle elezioni degli organi periferici;

- 1.10. amministra i fondi a disposizione della F.S.I.;
- 1.11. vigila sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti Federali;
- 1.12. delibera, se delegato dal C.O.N.I., il riconoscimento ai fini sportivi delle società e associazioni e sulle domande di affiliazione e di riaffiliazione delle stesse;
- 1.13. approva ai fini sportivi, se delegato dal C.O.N.I., gli statuti delle Società e le variazioni agli stessi;
- 1.14. delibera sulle richieste di adesione;
- 1.15. nomina il Direttore Agonistico ed i tre membri della Direzione Agonistica (D.A.);
- 1.16. nomina le Commissioni Funzionali e specifiche;
- 1.17. esamina ed approva i programmi della D.A. e delle Commissioni Funzionali;
- 1.18. nomina il Giudice Sportivo Unico e un supplente, la Commissione Giustizia e Disciplina, la Commissione Giustizia e Disciplina d'Appello, tenuto conto delle incompatibilità di cui agli artt. **39 e 40** dello Statuto, il Procuratore Federale, un suo sostituto ed eventuali collaboratori con esclusione di revoca anticipata;
- 1.19. **può chiedere l'emissione di pareri non vincolanti all'Alta Corte di Giustizia Sportiva del C.O.N.I.**
- 1.20.** delibera l'ammontare annuale delle quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento ed emana le disposizioni di attuazione del tesseramento medesimo;
- 1.21.** determina gli importi delle quote dovute per i ricorsi in appello e per i procedimenti di 1° grado;
- 1.22.** esercita il controllo di legittimità sulle elezioni degli organi periferici;
- 1.23.** scioglie gli organi periferici in

- 1.22. scioglie gli organi periferici in caso di gravi irregolarità nella gestione, gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi in parola, nonché per constatata impossibilità di funzionamento degli stessi e nomina Commissari straordinari. Il Commissario Straordinario deve avere lo specifico compito di convocare entro 60 giorni dall'evento una Assemblea Straordinaria, che dovrà aver luogo nei successivi 30 giorni per la ricostituzione degli organi disciolti;
- 1.23. delibera, ove occorra, la convocazione della Assemblea Straordinaria del Comitato Regionale;
- 1.24. nomina i Delegati Regionali e Provinciali, provvedendo, altresì, alla loro revoca in caso di mancato funzionamento dei medesimi ed autorizza la costituzione di Comitati Provinciali;
- 1.25. sceglie la località e la data dell'Assemblea Nazionale, tanto ordinaria che straordinaria;
- 1.26. sceglie la località e la data dei Campionati Nazionali;
- 1.27. approva il Calendario Nazionale;
- 1.28. individua specifici Settori di attività di interesse federale e ne affida la cura a Commissioni o Incaricati;
- 1.29. concede l'amnistia e l'indulto determinando i limiti dei provvedimenti;
- 1.30. decide su qualunque questione gli venga proposta dal Presidente nei limiti dello Statuto e dei Regolamenti Federali;
- 1.31. determina l'Ordine del Giorno dell'Assemblea Nazionale, salvo i casi previsti dal presente Statuto relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria;
- 1.32. designa i nominativi da proporre all'Assemblea Nazionale per l'assegnazione di qualifiche onorarie;

caso di gravi irregolarità nella gestione, gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi in parola, nonché per constatata impossibilità di funzionamento degli stessi e nomina Commissari straordinari. Il Commissario Straordinario deve avere lo specifico compito di convocare entro 60 giorni dall'evento una Assemblea Straordinaria, che dovrà aver luogo nei successivi 30 giorni per la ricostituzione degli organi disciolti;

**1.24.** delibera, ove occorra, la convocazione della Assemblea Straordinaria del Comitato Regionale;

**1.25.** nomina i Delegati Regionali e Provinciali, provvedendo, altresì, alla loro revoca in caso di mancato funzionamento dei medesimi ed autorizza la costituzione di Comitati Provinciali;

**1.26.** sceglie la località e la data dell'Assemblea Nazionale, tanto ordinaria che straordinaria;

**1.27.** sceglie la località e la data dei Campionati Nazionali;

**1.28.** approva il Calendario Nazionale;

**1.29.** individua specifici Settori di attività di interesse federale e ne affida la cura a Commissioni o Incaricati;

**1.30.** concede l'amnistia e l'indulto determinando i limiti dei provvedimenti;

**1.31.** decide su qualunque questione gli venga proposta dal Presidente nei limiti dello Statuto e dei Regolamenti Federali;

**1.32.** determina l'Ordine del Giorno dell'Assemblea Nazionale, salvo i casi previsti dal presente Statuto relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria;

**1.33.** designa i nominativi da proporre all'Assemblea Nazionale per l'assegnazione di qualifiche onorarie;

<p>1.33. elegge nel suo seno un Consigliere federale in quota Giocatori quale componente il Consiglio di Presidenza come previsto dal successivo art. 23.</p>	<p><u>1.34</u> elegge nel suo seno un Consigliere federale in quota Giocatori quale componente il Consiglio di Presidenza come previsto dal successivo art. 23.</p>
<p><b>Art. 30 – Organizzazione periferica</b></p> <p>1. Gli organi periferici della F.S.I. hanno il compito di applicare tutte le disposizioni ed i provvedimenti emanati dagli Organi Centrali e quello di promuovere e disciplinare l'attività nell'ambito del rispettivo territorio.</p> <p>2. L'organizzazione periferica della F.S.I. è ripartita in:</p> <p>2.1. Comitati Regionali;</p> <p>2.2. Delegati Regionali;</p> <p>2.3. Comitati Provinciali;</p> <p>2.4. Delegati Provinciali;</p> <p>2.1. I comitati Regionali</p> <p>2.1.1. Sono costituiti nelle Regioni in cui sono affiliate almeno 10 Società aventi diritto a voto;</p> <p>2.1.2. Il Consiglio Federale delibera la Costituzione del Comitato Regionale;</p> <p>2.1.3. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano, vengono istituiti organi o strutture Provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite nelle altre regioni o strutture periferiche a livello regionale;</p> <p>2.1.4. In presenza di un numero minore di Società, viene nominato un Delegato Regionale.</p> <p>2.2. I Delegati Regionali</p> <p>2.2.1. nelle Regioni ove non sia costituibile il Comitato Regionale, il Consiglio Federale nomina un Delegato Regionale al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, nonché per addivenire all'istituzione di un Comitato Regionale, secondo quanto previsto al riguardo</p>	<p><b>Art. 30 – Organizzazione periferica</b></p> <p>1. Gli organi periferici della F.S.I. hanno il compito di applicare tutte le disposizioni ed i provvedimenti emanati dagli Organi Centrali e quello di promuovere e disciplinare l'attività nell'ambito del rispettivo territorio.</p> <p>2. L'organizzazione periferica della F.S.I. è ripartita in:</p> <p>2.1. Comitati Regionali;</p> <p>2.2. Delegati Regionali;</p> <p>2.3. Comitati Provinciali;</p> <p>2.4. Delegati Provinciali;</p> <p>2.1. I comitati Regionali</p> <p>2.1.1. Sono costituiti nelle Regioni in cui sono affiliate almeno 10 Società aventi diritto a voto;</p> <p>2.1.2. Il Consiglio Federale delibera la Costituzione del Comitato Regionale;</p> <p>2.1.3. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano, vengono istituiti organi o strutture Provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite nelle altre regioni o strutture periferiche a livello regionale;</p> <p>2.1.4. In presenza di un numero minore di Società, viene nominato un Delegato Regionale.</p> <p>2.2. I Delegati Regionali</p> <p>2.2.1. nelle Regioni ove non sia costituibile il Comitato Regionale, il Consiglio Federale nomina un Delegato Regionale al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, nonché per addivenire all'istituzione di un Comitato Regionale, secondo quanto previsto al</p>

dal presente Statuto.

- 2.2.2. L'incarico è quadriennale, in coincidenza del ciclo olimpico, e può essere riconfermato. Il Delegato Regionale decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

### 2.3. I Comitati Provinciali

- 2.3.1. Nelle Province in cui hanno sede almeno 10 Società affiliate aventi diritto a voto deve essere costituito un Comitato Provinciale, composto da almeno 4 membri compreso il Presidente;

- 2.3.2. Il Comitato Provinciale ha funzioni di coordinamento dell'attività delle Società del territorio di riferimento.

### 2.4. I Delegati Provinciali

- 2.4.1. Ove non sia raggiunto il numero minimo di Società per istituire il Comitato Provinciale, i Delegati Provinciali sono di nomina del Consiglio Federale, sentito il parere del Comitato Regionale territorialmente competente;

- 2.4.2. Hanno funzioni di rappresentanza presso il Comitato Provinciale del C.O.N.I. e di coordinamento tra l'attività provinciale del C.O.N.I. e l'attività delle Società, nonché di assistenza alle Società stesse nei rapporti con gli enti territoriali.

- 2.4.3. L'incarico è quadriennale, in coincidenza con il ciclo olimpico, e può essere riconfermato. Il Delegato Provinciale decade in caso di decadenza del Consiglio Federale. Il Delegato Provinciale a fine anno deve inviare, per il tramite del competente Comitato Regionale, una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale stesso le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.

riguardo dal presente Statuto.

- 2.2.2. L'incarico è quadriennale, in coincidenza del ciclo olimpico, e può essere riconfermato. Il Delegato Regionale decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

### 2.3. I Comitati Provinciali

- 2.3.1. Nelle Province in cui hanno sede almeno 10 Società affiliate aventi diritto a voto può essere costituito un Comitato Provinciale, composto da almeno 4 membri compreso il Presidente;

- 2.3.2. Il Comitato Provinciale ha funzioni di coordinamento dell'attività delle Società del territorio di riferimento.

### 2.4. I Delegati Provinciali

- 2.4.1. Ove non sia raggiunto il numero minimo di Società per istituire il Comitato Provinciale, i Delegati Provinciali sono di nomina del Consiglio Federale, sentito il parere del Comitato Regionale territorialmente competente;

- 2.4.2. Hanno funzioni di rappresentanza presso il Comitato Provinciale del C.O.N.I. e di coordinamento tra l'attività provinciale del C.O.N.I. e l'attività delle Società, nonché di assistenza alle Società stesse nei rapporti con gli enti territoriali.

- 2.4.3. L'incarico è quadriennale, in coincidenza con il ciclo olimpico, e può essere riconfermato. Il Delegato Provinciale decade in caso di decadenza del Consiglio Federale. Il Delegato Provinciale a fine anno deve inviare, per il tramite del competente Comitato Regionale, una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale stesso le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.

<p><b>Art. 31 – Assemblea Regionale Ordinaria e Straordinaria</b></p> <p>1. L'Assemblea Regionale è il massimo organo federale nell'ambito della regione. E' indetta dal Consiglio Regionale ed è convocata dal Presidente Regionale.</p> <p>2. L'Assemblea Regionale è composta:</p> <p>2.1. dai Presidenti delle Società affiliate con sede nella Regione che abbiano diritto a voto o dai loro delegati, purché componenti il Consiglio direttivo societario regolarmente tesserati alla F.S.I.;</p> <p>2.2. dai Delegati Regionali dei Giocatori della regione, come stabilito dall'art. 14 comma 4 del presente Statuto;</p> <p>2.3. dai Delegati Regionali degli Istruttori della regione, eletti come stabilito dall'art. 14 comma 5 del presente Statuto,</p> <p>3. L'Assemblea Ordinaria:</p> <p>3.1. elegge con votazioni separate e successive il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Regionale;</p> <p>3.2. vota la relazione sulla gestione del Consiglio Regionale predisposta dal Consiglio stesso;</p> <p>3.3. delibera su tutti gli argomenti di competenza posti all'ordine del giorno.</p> <p>4. L'Assemblea Ordinaria Regionale è annuale e deve essere tenuta entro il 15 marzo dell'anno successivo.</p> <p>5. L'assemblea elettiva quadriennale deve aver luogo 45 giorni prima della Assemblea nazionale .</p> <p>6. Qualora il Consiglio Regionale lo ritenga opportuno, oppure vi sia richiesta scritta da parte della metà più uno delle società o Associazioni aventi diritto al voto, di almeno la metà più uno dei giocatori o degli istruttori societari maggiorenni aventi diritto a voto nell'Assemblea di categoria, o in presenza di</p>	<p><b>Art. 31 – Assemblea Regionale Ordinaria e Straordinaria</b></p> <p>1. L'Assemblea Regionale è il massimo organo federale nell'ambito della regione. E' indetta dal Consiglio Regionale ed è convocata dal Presidente Regionale.</p> <p>2. L'Assemblea Regionale è composta:</p> <p>2.1. dai Presidenti delle Società affiliate con sede nella Regione che abbiano diritto a voto o dai loro delegati, purché componenti il Consiglio direttivo societario regolarmente tesserati alla F.S.I.;</p> <p>2.2. dai Delegati Regionali dei Giocatori della regione, come stabilito dall'art. 14 comma 4 del presente Statuto;</p> <p>2.3. dai Delegati Regionali degli Istruttori della regione, eletti come stabilito dall'art. 14 comma 5 del presente Statuto,</p> <p>3. L'Assemblea Ordinaria:</p> <p>3.1. elegge con votazioni separate e successive il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Regionale;</p> <p>3.2. vota la relazione sulla gestione del Consiglio Regionale predisposta dal Consiglio stesso;</p> <p>3.3. delibera su tutti gli argomenti di competenza posti all'ordine del giorno.</p> <p>4. L'Assemblea Ordinaria Regionale è annuale e deve essere tenuta entro il 15 marzo dell'anno successivo.</p> <p>5. L'assemblea elettiva quadriennale deve aver luogo 45 giorni prima della Assemblea nazionale .</p> <p>6. Qualora il Consiglio Regionale lo ritenga opportuno, oppure vi sia richiesta scritta da parte della metà più uno delle società o Associazioni aventi diritto al voto, di almeno la metà più uno dei giocatori o degli istruttori societari maggiorenni aventi diritto a voto nell'Assemblea di categoria, o in presenza di</p>
---	---

<p>richiesta avanzata da almeno la metà più uno dei membri componenti il Consiglio stesso, il Presidente deve convocare una Assemblea Straordinaria con le modalità previste per la convocazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria in quanto compatibili.</p>	<p>richiesta avanzata da almeno la metà più uno dei membri componenti il Consiglio stesso, il Presidente deve convocare una Assemblea Straordinaria con le modalità previste per la convocazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria in quanto compatibili.</p>
<p>7. La richiesta di convocazione straordinaria deve essere motivata con formulazione esatta degli argomenti di discussione e breve illustrazione degli stessi.</p>	<p>7. La richiesta di convocazione straordinaria deve essere motivata con formulazione esatta degli argomenti di discussione e breve illustrazione degli stessi.</p>
<p>8. Il Consiglio Federale può chiedere la convocazione di una Assemblea Regionale Straordinaria, determinandone l'ordine del giorno. L'Assemblea Straordinaria non può discutere altri argomenti oltre quelli per i quali è stata convocata.</p>	<p>8. Il Consiglio Federale può chiedere la convocazione di una Assemblea Regionale Straordinaria, determinandone l'ordine del giorno. L'Assemblea Straordinaria non può discutere altri argomenti oltre quelli per i quali è stata convocata.</p>
<p>9. L'Assemblea Regionale Straordinaria, oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, provvede, in caso di decadenza anticipata del Consiglio Regionale, a ricostituire l'intero organo o ad eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo a norma dell'art. 22.</p>	<p>9. L'Assemblea Regionale Straordinaria, oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, provvede, in caso di decadenza anticipata del Consiglio Regionale, a ricostituire l'intero organo o ad eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo a norma dell'art. 22.</p>
<p>10. Nelle Assemblee Regionali sono ammesse le deleghe nelle seguenti proporzioni:</p>	<p>10. <b><u>Nelle Assemblee Regionali sono ammesse le deleghe nelle seguenti proporzioni:</u></b></p>
<p>10.1. 1 se all'Assemblea hanno diritto a partecipare sino a 20 Società votanti;</p>	<p><b><u>10.1. 1 se all'Assemblea hanno diritto a partecipare oltre 20 Società votanti;</u></b></p>
<p>10.2. 2 se all'Assemblea hanno diritto a partecipare sino a 50 Società votanti;</p>	<p><b><u>10.2. 2 se all'Assemblea hanno diritto a partecipare oltre 50 Società votanti;</u></b></p>
<p>10.3. 3 se all'Assemblea hanno diritto a partecipare sino a 100 Società votanti;</p>	<p><b><u>10.3. 3 se all'Assemblea hanno diritto a partecipare oltre 100 Società votanti;</u></b></p>
<p>10.4. 4 se all'Assemblea hanno diritto a partecipare sino a 200 Società votanti;</p>	<p><b><u>10.4. 4 se all'Assemblea hanno diritto a partecipare oltre 200 Società votanti;</u></b></p>
<p>10.5. 5 se all'Assemblea hanno diritto a partecipare sino a 400 Società votanti;</p>	<p><b><u>10.5. 5 se all'Assemblea hanno diritto a partecipare oltre 400 Società votanti;</u></b></p>
<p>10.6. 6 se il numero delle società votanti è superiore a 800</p>	<p><b><u>10.6. 6 se all'Assemblea hanno diritto a partecipare oltre 800 Società votanti;</u></b></p>



<p>11. I Presidenti e i Consiglieri Regionali ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare associazioni o società né direttamente né per delega.</p> <p>12. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea Nazionale, in quanto applicabili.</p>	<p>11. I Presidenti e i Consiglieri Regionali ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare associazioni o società né direttamente né per delega.</p> <p>12. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea Nazionale, in quanto applicabili.</p>
<p><b>Art. 38 – Carattere</b></p> <p>Tutti i soggetti chiamati a ricoprire cariche negli Organi Federali presteranno la loro opera a titolo onorifico e gratuito.</p>	<p><u><b>[Articolo da eliminare]</b></u></p>
<p><b>Art. 39 – Candidature per le Cariche federali</b></p> <p>1. Gli aspiranti alle cariche federali nazionali dovranno presentare la loro candidatura alla Segreteria della F.S.I. nel termine inderogabile di 20 giorni prima della data dell'Assemblea. Nei casi di decadenza anticipata, tutti i membri uscenti compreso il Presidente dovranno riproporre la formale candidatura.</p> <p>2. In caso di Assemblea Straordinaria Nazionale il termine di presentazione delle candidature è di 10 giorni prima della celebrazione dell'Assemblea.</p> <p>3. Gli aspiranti alle cariche federali periferiche dovranno presentare la loro candidatura al Presidente dell'Organo periferico competente ed inviare copia della stessa alla Segreteria della F.S.I. nel termine inderogabile di 10 giorni prima della data dell'Assemblea periferica.</p> <p>4. In ogni assemblea può essere presentata una sola candidatura.</p>	<p><u><b>Art. 38 – Candidature per le Cariche federali</b></u></p> <p>1. Gli aspiranti alle cariche federali nazionali dovranno presentare la loro candidatura alla Segreteria della F.S.I. nel termine inderogabile di 20 giorni prima della data dell'Assemblea. Nei casi di decadenza anticipata, tutti i membri uscenti compreso il Presidente dovranno riproporre la formale candidatura.</p> <p>2. In caso di Assemblea Straordinaria Nazionale il termine di presentazione delle candidature è di 10 giorni prima della celebrazione dell'Assemblea.</p> <p>3. Gli aspiranti alle cariche federali periferiche dovranno presentare la loro candidatura al Presidente dell'Organo periferico competente ed inviare copia della stessa alla Segreteria della F.S.I. nel termine inderogabile di 10 giorni prima della data dell'Assemblea periferica.</p> <p>4. In ogni assemblea può essere presentata una sola candidatura.</p>
<p><b>Art. 40 – Requisiti di eleggibilità</b></p> <p>1. Sono eleggibili alle cariche federali coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>1.1. Cittadinanza italiana e maggiore età;</p> <p>1.2. Non aver riportato condanne penali passate</p>	<p><u><b>Art. 39 – Requisiti di eleggibilità</b></u></p> <p>1. Sono eleggibili alle cariche federali coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>1.1. Cittadinanza italiana e maggiore età;</p> <p>1.2. Non aver riportato condanne penali</p>

<p>in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno;</p> <p>1.3. Non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno da parte delle Federazioni sportive nazionali delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di promozione sportiva del CONI, o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;</p> <p>1.4. Con esclusione dei membri effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti e degli organi di giustizia, risultino essere tesserati alla F.S.I. per l'anno in corso;</p> <p>1. Per quanto concerne i Giocatori e gli Istruttori, risultano eleggibili nelle rispettive quote coloro che siano in attività o coloro che siano stati tesserati per almeno due anni alla Federazione nell'ultimo decennio.</p>	<p>passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno;</p> <p>1.3. Non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno da parte delle Federazioni sportive nazionali delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di promozione sportiva del CONI, o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;</p> <p>1.4. Con esclusione dei membri effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti e degli organi di giustizia, risultino essere tesserati alla F.S.I. per l'anno in corso;</p> <p>1.5. Per quanto concerne i Giocatori e gli Istruttori, risultano eleggibili nelle rispettive quote coloro che siano in attività o coloro che siano stati tesserati per almeno due anni alla Federazione nell'ultimo decennio.</p>
<p>1 bis Chi ha ricoperto la carica di Presidente per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile per un terzo mandato, salvo quanto disposto nei commi successivi;</p> <p>1 ter E' consentito un terzo mandato consecutivo qualora uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni ed un giorno, per una causa diversa dalle dimissioni volontarie.</p> <p>1. quater Per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi.</p>	<p><b><u>1.6 Limitatamente agli organi direttivi nazionali risultano eleggibili in quota giocatori, gli atleti che abbiano preso parte negli ultimi 10 anni almeno una volta ad una delle seguenti competizioni istituzionali:</u></b></p> <p><b><u>1.6.1. Fase regionale o successiva del Campionato Italiano Assoluto</u></b></p> <p><b><u>1.6.2. Campionato Italiano a Squadre, esclusa la serie promozione</u></b></p> <p><b><u>2</u></b> Chi ha ricoperto la carica di Presidente per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile per un terzo mandato, salvo quanto disposto nei commi successivi;</p> <p><b><u>3</u></b> E' consentito un terzo mandato consecutivo qualora uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni ed un giorno, per una causa diversa dalle dimissioni volontarie.</p> <p><b><u>4</u></b> Per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi.</p> <p><b><u>5 Qualora non sia raggiunta tale</u></b></p>

	<p><b><u>maggioranza verrà effettuata contestualmente una nuova votazione, nella quale il presidente uscente non potrà candidarsi.</u></b></p>
<p>2. E' ineleggibile chiunque abbia subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.</p> <p>3. E' ineleggibile chiunque abbia come fonte primaria o prevalente di reddito una attività commerciale collegata all'attività della Federazione.</p> <p>4. E' richiesta l'iscrizione al Registro dei Revisori Contabili, oppure all'Albo dei Dottori e dei Ragionieri Commercialisti del Presidente e dei componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti.</p> <p>5. Per i componenti degli Organi di giustizia è richiesto almeno il possesso della laurea in giurisprudenza.</p> <p>6. La mancanza accertata dopo l'elezione o il venire meno nel corso del mandato di anche uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti, comporta l'immediata decadenza delle cariche.</p> <p>7. Sono ineleggibili alle cariche federali centrali e periferiche coloro che abbiano in essere controversie giudiziarie contro la F.S.I., il C.O.N.I., le Federazioni, le Discipline Associate e contro organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso.</p>	<p><b>6</b> E' ineleggibile chiunque abbia subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.</p> <p><b>7</b> E' ineleggibile chiunque abbia come fonte primaria o prevalente di reddito una attività commerciale collegata all'attività della Federazione.</p> <p><b>8</b> E' richiesta l'iscrizione al Registro dei Revisori Contabili, oppure all'Albo dei Dottori e dei Ragionieri Commercialisti del Presidente e dei componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti.</p> <p><b>9</b> Per i componenti degli Organi di giustizia è richiesto almeno il possesso della laurea in giurisprudenza.</p> <p><b>10</b> La mancanza accertata dopo l'elezione o il venire meno nel corso del mandato di anche uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti, comporta l'immediata decadenza delle cariche.</p> <p><b>11</b> Sono ineleggibili alle cariche federali centrali e periferiche coloro che abbiano in essere controversie giudiziarie contro la F.S.I., il C.O.N.I., le Federazioni, le Discipline Associate e contro organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso.</p>
<p><b>Art. 41 – Incompatibilità</b></p> <p>1. Incompatibilità</p> <p>1.1. la qualifica di componente degli Organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva centrale e periferica;</p> <p>1.2. le cariche di Presidente Federale, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, di membro degli Organi di Giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale;</p> <p>1.3. le qualifiche di Presidente Federale e di</p>	<p><b><u>Art. 40 – Incompatibilità</u></b></p> <p>1. Incompatibilità</p> <p>1.1. la qualifica di componente degli Organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva centrale e periferica;</p> <p>1.2. le cariche di Presidente Federale, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, di membro degli Organi di Giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale;</p> <p>1.3. le qualifiche di Presidente Federale e di</p>

<p>Consigliere Federale sono altresì incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I.;</p> <p>1.4. è inoltre incompatibile con le cariche federali, sociali e con la qualifica di Istruttore la qualifica di Arbitro;</p> <p>1.5. sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengano a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.</p> <p>1.6. chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità, è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata decadenza dalla carica assunta posteriormente.</p>	<p>Consigliere Federale sono altresì incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I.;</p> <p>1.4. è inoltre incompatibile con le cariche federali <u>e</u> sociali <del>e con la qualifica di Istruttore</del> la qualifica di Arbitro;</p> <p>1.5. sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengano a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.</p> <p>1.6. chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità, è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata decadenza dalla carica assunta posteriormente.</p>
<p><b>Art. 42 – Patrimonio</b></p> <p>1. il patrimonio della F.S.I. è costituito da:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;</li> <li>attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;</li> <li>patrimonio netto;</li> <li>debiti e fondi.</li> </ol>	<p><b><u>Art. 41</u> – Patrimonio</b></p> <p>1. il patrimonio della F.S.I. è costituito da:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;</li> <li>attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;</li> <li>patrimonio netto;</li> <li>debiti e fondi.</li> </ol>
<p><b>Art. 42 bis – Esercizio finanziario</b></p> <p>1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.</p> <p>2. la gestione della F.S.I. spetta al Consiglio Federale ed è disciplinata da apposito</p>	<p><b><u>Art. 42</u> – Esercizio finanziario</b></p> <p>1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.</p> <p>2. la gestione della F.S.I. spetta al Consiglio Federale ed è disciplinata da apposito Regolamento di amministrazione e contabilità; comunque, tutte le</p>

<p>Regolamento di amministrazione e contabilità; comunque, tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel bilancio della Federazione.</p>	<p>entrate e le uscite devono rientrare nel bilancio della Federazione.</p>
<p><b>Art. 43 – Principi informatori della Giustizia Sportiva</b></p> <p>1. La Giustizia sportiva è amministrata in base al Regolamento di Giustizia deliberato dal Consiglio Federale e approvato dal C.O.N.I.</p> <p>2. Sono istituiti specifici Organi di Giustizia Sportiva al fine di:</p> <p>a. Ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei regolamenti federali, con i quali viene assicurata l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, cui lo Stato riconosce autonomia quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale, salvi i casi di effettiva rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.</p> <p>b. Garantire tramite lo Statuto e i Regolamenti federali la corretta organizzazione e gestione dell'attività sportiva, il rispetto del concetto di "fair play"(gioco leale), la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza fisica, psichica e verbale, alla commercializzazione e alla corruzione.</p> <p>c. Sancire il principio del "favor rei", cioè di privilegiare gli interessi dell'incolpato qualora non prevalga né la tesi dell'innocenza, né quella della colpevolezza e della impugnabilità di tutti i provvedimenti</p>	<p><b>Art. 43 – Principi informatori della Giustizia Sportiva</b></p> <p>1. La Giustizia sportiva è amministrata in base al Regolamento di Giustizia deliberato dal Consiglio Federale e approvato dal C.O.N.I., <u><b>nel rispetto ed in applicazione delle regolamentazioni emanate dalla F.S.I., dalla F.I.D.E. e dal C.O.N.I., ivi compresi i principi eventualmente applicabili espressi dal Codice per la risoluzione delle controversie sportive dell'Alta Corte di Giustizia sportiva del C.O.N.I..</b></u></p> <p>2. Sono istituiti specifici Organi di Giustizia Sportiva al fine di:</p> <p>a. Ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei regolamenti federali, con i quali viene assicurata l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, cui lo Stato riconosce autonomia quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale, salvi i casi di effettiva rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.</p> <p>b. Garantire tramite lo Statuto e i Regolamenti federali la corretta organizzazione e gestione dell'attività sportiva, il rispetto del concetto di "fair play"(gioco leale), la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza fisica, psichica e verbale, alla commercializzazione e alla corruzione.</p> <p>c. Sancire il principio del "favor rei", cioè di privilegiare gli interessi dell'incolpato qualora non prevalga né la tesi dell'innocenza, né quella della colpevolezza e della impugnabilità di tutti i provvedimenti</p>

<p>sanzionatori e cautelari, del diritto alla difesa, del ricorso alla riconsiderazione del giudice, e della revisione del giudizio.</p> <p>d. Garantire l'osservanza delle norme federali da parte dei tesserati e Affiliati che dovranno mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, della probità, della rettitudine e della correttezza sportiva in ogni rapporto ed accettare i provvedimenti e le decisioni degli Organi federali di giustizia.</p> <p>3. Tutti i componenti gli Organi di Giustizia restano in carica per tutta la durata del loro mandato e non decadono al verificarsi, per qualsiasi causa, di fatti che comportino la decadenza degli altri Organi federali che li hanno designati. Il loro mandato è quadriennale in coincidenza del Quadriennio Olimpico e rinnovabile per non più di due volte.</p> <p>4. Gli Organi di Giustizia svolgono le loro funzioni in piena autonomia e il loro mandato è indipendente dalla permanenza in carica degli Organi che li hanno designati</p> <p>5. I provvedimenti degli Organi di Giustizia hanno efficacia nei confronti di tutti gli affiliati e tesserati della F.S.I.</p> <p>6. I giudici devono essere terzi e imparziali. A tal fine sono scelti in base a criteri oggettivi di professionalità.</p> <p>7. Le controversie sono discusse in pubblica udienza.</p> <p>8. Le decisioni devono essere sempre motivate, anche se succintamente.</p>	<p>sanzionatori e cautelari, del diritto alla difesa, del ricorso alla riconsiderazione del giudice, e della revisione del giudizio.</p> <p>d. Garantire l'osservanza delle norme federali da parte dei tesserati e Affiliati che dovranno mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, della probità, della rettitudine e della correttezza sportiva in ogni rapporto ed accettare i provvedimenti e le decisioni degli Organi federali di giustizia.</p> <p>3. Tutti i componenti gli Organi di Giustizia restano in carica per tutta la durata del loro mandato e non decadono al verificarsi, per qualsiasi causa, di fatti che comportino la decadenza degli altri Organi federali che li hanno designati. Il loro mandato è quadriennale in coincidenza del Quadriennio Olimpico e rinnovabile per non più di due volte.</p> <p>4. Gli Organi di Giustizia svolgono le loro funzioni in piena autonomia e il loro mandato è indipendente dalla permanenza in carica degli Organi che li hanno designati</p> <p>5. I provvedimenti degli Organi di Giustizia hanno efficacia nei confronti di tutti gli affiliati e tesserati della F.S.I.</p> <p>6. I giudici devono essere terzi e imparziali. A tal fine sono scelti in base a criteri oggettivi di professionalità. <b><u>I giudici non possono avere alcun tipo di rapporto economico con le società e le associazioni affiliate e con i soggetti sottoposti alla propria giurisdizione.</u></b></p> <p><b><u>7. I giudici sportivi sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi</u></b></p> <p><b><u>8. Le controversie sono discusse in pubblica udienza nelle forme e con i limiti previsti dal regolamento giustizia e disciplina.</u></b></p> <p>9. Le decisioni devono essere sempre motivate, anche se succintamente.</p>
---	---

<p>9. Esperiti i gradi di giustizia sportiva federale è possibile ricorrere al giudice di ultima istanza di cui all'art. 13 dello Statuto del CONI. Ferma restando la competenza del TAS, a norma del codice Wada, in materia di doping, i due gradi di giudizio sportivo federale devono concludersi entro 90 (novanta) giorni dal deferimento della Procura Antidoping del C.O.N.I.</p> <p>10. La giustizia sportiva deve essere rapida, A tal fine tutti i termini processuali devono essere limitati al massimo (90 giorni) pur nel rispetto della difesa.</p> <p>11. La giustizia sportiva deve essere efficace. Pertanto le decisioni di primo grado sono sempre immediatamente esecutive. Il giudice di impugnazione può sospenderle in tutto e in parte per gravissimi motivi.</p> <p>12. E' consentita, su richiesta della Procura , l'emanazione da parte del giudice di primo grado di provvedimenti cautelari. Tali provvedimenti, tuttavia, non possono protrarsi per più di 60 giorni. Essi possono essere revocati o modificati dal giudice prima della conclusione del dibattito. Contro gli stessi è ammesso reclamo al giudice di impugnazione.</p> <p>13. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna. E' concessa quando siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.</p> <p>14. Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, alle procure federali.</p>	<p>10. Esperiti i gradi di giustizia sportiva federale <u>è consentito il ricorso, nell'ambito delle rispettive competenze, al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, all'Alta Corte di Giustizia sportiva ed al Tribunale Nazionale Antidoping, sulla base, nei limiti e nel rispetto del disposto degli artt. 12, 12 bis, 12 ter e 13 dello Statuto del CONI.</u> Ferma restando la competenza del TAS, a norma del codice Wada, in materia di doping, i due gradi di giudizio sportivo federale devono concludersi entro 90 (novanta) giorni dal deferimento della Procura Antidoping del C.O.N.I.</p> <p><u>11. I rapporti fra gli organi di giustizia sportiva federale e gli organi di giustizia sportiva internazionale della FIDE sono regolamentati sulla base della vigente regolamentazione FIDE, ove non contrastante con le regolamentazioni del C.I.O. e del C.O.N.I..</u></p> <p>12. La giustizia sportiva deve essere rapida, A tal fine tutti i termini processuali devono essere limitati al massimo (90 giorni) pur nel rispetto della difesa.</p> <p>13. La giustizia sportiva deve essere efficace. Pertanto le decisioni di primo grado sono sempre immediatamente esecutive. Il giudice di impugnazione può sospenderle in tutto e in parte per gravissimi motivi.</p> <p>14. E' consentita, su richiesta della Procura , l'emanazione da parte del giudice di primo grado di provvedimenti cautelari. Tali provvedimenti, tuttavia, non possono protrarsi per più di 60 giorni. Essi possono essere revocati o modificati dal giudice prima della conclusione del dibattito. Contro gli stessi è ammesso reclamo al giudice di impugnazione.</p> <p>15. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna. E' concessa quando siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.</p> <p>16. Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, alle procure federali.</p>
--	---

<p><b>Art. 46 – La Commissione di Giustizia e disciplina</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La Commissione di Giustizia e disciplina è organo di primo grado. Diviene organo di secondo grado per i ricorsi avverso alle decisione del Giudice sportivo unico.</li> <li>2. E' nominata dal Consiglio federale e dura in carica quattro anni, in coincidenza con il ciclo olimpico. I suoi componenti, scelti tra persone con comprovata esperienza giuridica, possono essere riconfermati.</li> <li>3. Essa è composta dal Presidente e da due membri di cui uno con funzioni di Vice presidente e due supplenti, opera con un collegio di tre membri compreso il Presidente ed il Vice presidente. Su indicazione del Presidente della Commissione Giustizia e Disciplina, il Consiglio federale nomina il Segretario della stessa , che resta in carica fino allo scadere del mandato della Commissione.</li> <li>4. Le decisioni sono prese con il quorum deliberativo della maggioranza dei presenti.</li> </ol>	<p><b>Art. 46 –La Commissione di Giustizia e disciplina</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La Commissione di Giustizia e disciplina è organo di primo grado. Diviene organo di secondo grado per i ricorsi avverso alle decisione del Giudice sportivo unico.</li> <li>2. E' nominata dal Consiglio federale e dura in carica quattro anni, in coincidenza con il ciclo olimpico. I suoi componenti, scelti tra persone con comprovata esperienza giuridica, possono essere riconfermati.</li> <li>3. Essa è composta dal Presidente e da due membri di cui uno con funzioni di Vice presidente e due supplenti, opera con un collegio di tre membri compreso il Presidente ed il Vice presidente. Su indicazione del Presidente della Commissione Giustizia e Disciplina, il Consiglio federale nomina il Segretario della stessa , che resta in carica fino allo scadere del mandato della Commissione.</li> <li>4. Le decisioni sono prese con il quorum deliberativo della maggioranza dei presenti.</li> </ol> <p><b><u>5. La Commissione di Giustizia e disciplina decide :</u></b></p> <p><b><u>a) sulle infrazioni commesse da società affiliate o da tesserati nel corso di manifestazioni sportive;</u></b></p> <p><b><u>b) sulle infrazioni ai principi di comportamento enunciati dal presente statuto, commesse da chiunque sia soggetto all'osservanza delle norme federali.</u></b></p> <p><b><u>c) sui ricorsi avverso alle decisioni del giudice sportivo unico.</u></b></p>
<p><b>Art. 46 bis Competenze della Commissione Giustizia e Disciplina</b></p> <p>1. La Commissione di Giustizia e disciplina decide :</p> <p>a) sulle infrazioni commesse da società affiliate o da tesserati nel corso di manifestazioni sportive;</p> <p>b) sulle infrazioni ai principi di comportamento enunciati dal presente statuto, commesse da chiunque sia soggetto all'osservanza delle norme</p>	<p><b><u>[Articolo da eliminare]</u></b></p>



<p>federali,</p> <p>c) sui ricorsi avverso alle decisioni del giudice sportivo unico.</p>	
<p><b>Art. 47 – La Commissione di Giustizia e disciplina d’Appello</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La Commissione di Giustizia e Disciplina d’Appello è organo di secondo grado.</li> <li>2. E’ nominata dal Consiglio Federale, dura in carica 4 anni in coincidenza con il Ciclo Olimpico, i suoi componenti, scelti tra persone con comprovata esperienza giuridica possono essere riconfermati;</li> <li>3. Essa è composta dal Presidente e da due membri effettivi, di cui uno con funzioni di Vicepresidente, e due supplenti; opera con un Collegio di tre membri, compreso il Presidente o il Vicepresidente.</li> <li>4. Su indicazioni della Commissione di Giustizia e Disciplina d’Appello, il Consiglio Federale nomina il Segretario della stessa che resta in carica fino allo scadere del mandato della Commissione.</li> <li>5. Le decisioni sono prese col quorum deliberativo della maggioranza dei presenti.</li> </ol>	<p><b><u>Art. 47 – La Commissione di Giustizia e disciplina d’Appello</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La Commissione di Giustizia e Disciplina d’Appello è organo di secondo grado.</li> <li>2. E’ nominata dal Consiglio Federale, dura in carica 4 anni in coincidenza con il Ciclo Olimpico, i suoi componenti, scelti tra persone con comprovata esperienza giuridica possono essere riconfermati;</li> <li>3. Essa è composta dal Presidente e da due membri effettivi, di cui uno con funzioni di Vicepresidente, e due supplenti; opera con un Collegio di tre membri, compreso il Presidente o il Vicepresidente.</li> <li>4. Su indicazioni della Commissione di Giustizia e Disciplina d’Appello, il Consiglio Federale nomina il Segretario della stessa che resta in carica fino allo scadere del mandato della Commissione.</li> <li>5. Le decisioni sono prese col quorum deliberativo della maggioranza dei presenti.</li> <li><b><u>6. La Commissione di Giustizia e disciplina d’appello provvede sui ricorsi avverso i provvedimenti emessi dalla Commissione Giustizia e disciplina.</u></b></li> <li><b><u>7. I provvedimenti della Commissione di Giustizia e disciplina d’appello in materia disciplinare sono definitivi.</u></b></li> </ol>
<p><b>Art. 47bis – Competenze della Commissione di Giustizia e disciplina d’Appello</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La Commissione di Giustizia e disciplina d’appello provvede sui ricorsi avverso i provvedimenti emessi dalla Commissione Giustizia e disciplina.</li> <li>2. I provvedimenti della Commissione di Giustizia e disciplina d’appello in materia disciplinare sono definitivi.</li> </ol>	<p><b><u>[articolo da eliminare]</u></b></p>

<p><b>Art. 48 – Vincolo di Giustizia</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. I Provvedimenti adottati dagli Organi della F.S.I. hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento sportivo nei confronti di tutti gli affiliati ed i tesserati.</li> <li>2. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti ad adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art. 2 del decreto legge del 19 agosto 2003, n. 220, convertito dalla Legge 17 Ottobre 2003 n. 280. Nelle materie predette è possibile, ai sensi dell'art. 12, comma 8, dello Statuto del C.O.N.I., il ricorso solo all'arbitrato irrituale. Si impegnano altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 806 e ss. del Codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali e nella competenza esclusiva del giudice amministrativo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.</li> <li>3. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.</li> </ol>	<p><b>Art. 48 – Vincolo di Giustizia</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. I Provvedimenti adottati dagli Organi della F.S.I. hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento sportivo nei confronti di tutti gli affiliati ed i tesserati.</li> <li>2. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti ad adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art. 2 del decreto legge del 19 agosto 2003, n. 220, convertito dalla Legge 17 Ottobre 2003 n. 280. <u><b>Nelle materie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi delle disposizioni del Codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza degli organi di giustizia federali e nella competenza esclusiva del giudice amministrativo, gli affiliati ed i tesserati si impegnano, con la presente clausola compromissoria, ad affidare la risoluzione delle controversie al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport.</b></u></li> <li>3. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.</li> </ol>
<p><b>Art. 49 – Collegio Arbitrale</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Collegio Arbitrale è costituito dal suo Presidente e da due componenti; questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente.</li> <li>2. In difetto di accordo, la nomina del Presidente del Collegio arbitrale è demandata al Presidente della Commissione Giustizia e disciplina che dovrà provvedere, inoltre, alla designazione dell'arbitro di parte qualora questa non vi abbia provveduto. Gli Arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e con le procedure stabilite dal regolamento di Giustizia.</li> <li>3. Il Lodo deve essere emesso entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione</li> </ol>	<p><u><b>[articolo da eliminare]</b></u></p>

<p>deve essere depositato entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli Arbitri, presso la segreteria della F.S.I., che ne dovrà dare tempestiva comunicazione ufficiale alle parti e darne esecuzione.</p>	
<p><b>Art. 50 –Rapporti con la Presidenza del Consiglio</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Non oltre il mese di febbraio di ogni anno il Presidente trasmette alla Presidenza del Consiglio una relazione sull'attività svolta dalla Federazione nell'anno precedente e l'elenco dei componenti il Consiglio Direttivo.</li> </ol>	<p><b><u>Art. 49</u>– Rapporti con la Presidenza del Consiglio</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Non oltre il mese di febbraio di ogni anno il Presidente trasmette alla Presidenza del Consiglio una relazione sull'attività svolta dalla Federazione nell'anno precedente e l'elenco dei componenti il Consiglio Direttivo.</li> </ol>
<p><b>Art. 51 – Modifiche allo Statuto</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche , possono essere presentate al Consiglio Federale da almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto</li> <li>2. In questo caso il Consiglio Federale verificata la ritualità della richiesta indice entro 60 giorni l'Assemblea nazionale straordinaria che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.</li> <li>3. Il Consiglio federale può indire l'assemblea nazionale straordinaria per l'esame e la deliberazione su proprie proposte di modifica allo statuto.</li> <li>4. Il Consiglio federale nell'indire l'assemblea nazionale straordinaria sia su propria iniziativa che ai sensi del comma 2 deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello statuto.</li> <li>5. L'assemblea per l'approvazione delle modifiche statutarie è validamente costituita in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto a voto .</li> <li>6. Per l'approvazione delle proposte di modifica dello statuto sono necessari almeno due terzi dei voti sul totale degli aventi diritto a voto presenti in assemblea.</li> <li>7. Le modifiche allo statuto entrano in vigore</li> </ol>	<p><b><u>Art. 50</u> – Modifiche allo Statuto</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche , possono essere presentate al Consiglio Federale da almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto</li> <li>2. In questo caso il Consiglio Federale verificata la ritualità della richiesta indice entro 60 giorni l'Assemblea nazionale straordinaria che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.</li> <li>3. Il Consiglio federale può indire l'assemblea nazionale straordinaria per l'esame e la deliberazione su proprie proposte di modifica allo statuto.</li> <li>4. Il Consiglio federale nell'indire l'assemblea nazionale straordinaria sia su propria iniziativa che ai sensi del comma 2 deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello statuto.</li> <li>5. L'assemblea per l'approvazione delle modifiche statutarie è validamente costituita in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto a voto .</li> <li>6. Per l'approvazione delle proposte di modifica dello statuto sono necessari almeno due terzi dei voti sul totale degli aventi diritto a voto presenti in assemblea.</li> <li>7. Le modifiche allo statuto entrano in vigore</li> </ol>

dopo l'approvazione da parte dei competenti organi di legge.	dopo l'approvazione da parte dei competenti organi di legge.
<b>Art. 52 – Proposta di scioglimento della Federazione</b>  Per lo scioglimento della Federazione, in quanto associazione con personalità giuridica di diritto privato, devono essere osservate le relative disposizioni previste dal Codice Civile.	<b><u>Art. 51</u> –Proposta di scioglimento della Federazione</b>  Per lo scioglimento della Federazione, in quanto associazione con personalità giuridica di diritto privato, devono essere osservate le relative disposizioni previste dal Codice Civile.
<b>Art. 53 – Regolamenti</b>  Le norme di attuazione del presente statuto e quelle occorrenti per l'esplicazione della attività tecnico sportiva sono stabilite da appositi regolamenti federali deliberati dal Consiglio federale; i regolamenti in materia di lotta al doping, di giustizia e contenenti norme di attuazione dello statuto sono sottoposti all'approvazione della Giunta nazionale del CONI.  Per quanto non dispongono lo statuto ed i regolamenti federali valgono i regolamenti internazionali, gli usi sportivi e le norme di diritto inerenti gli sport amministrati.	<b><u>Art. 52</u> – Regolamenti</b>  Le norme di attuazione del presente statuto e quelle occorrenti per l'esplicazione della attività tecnico sportiva sono stabilite da appositi regolamenti federali deliberati dal Consiglio federale; i regolamenti in materia di lotta al doping, di giustizia e contenenti norme di attuazione dello statuto sono sottoposti all'approvazione della Giunta nazionale del CONI.  Per quanto non dispongono lo statuto ed i regolamenti federali valgono i regolamenti internazionali, gli usi sportivi e le norme di diritto inerenti gli sport amministrati.
<b>Art. 54 – Validità dello Statuto</b>  Il Presente statuto entrerà in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti organi di legge.	<b><u>Art. 53</u> – Validità dello Statuto</b>  Il Presente statuto entrerà in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti organi di legge.
<b>Norma transitoria</b>  Il computo dei mandati di cui all'art. 40 per l'elezione del Presidente Federale, candidato al terzo mandato, si effettua ai sensi dell'art. 2 comma 6 del decreto 8 gennaio 2004 n. 15 dal mandato che ha inizio a seguito delle elezioni della Giunta nazionale e del Presidente del CONI da tenersi entro il 30 giugno 2005.	<b>Norma transitoria</b>  Il computo dei mandati di cui all' <b><u>art. 39</u></b> per l'elezione del Presidente Federale, candidato al terzo mandato, si effettua ai sensi dell'art. 2 comma 6 del decreto 8 gennaio 2004 n. 15 dal mandato che ha inizio a seguito delle elezioni della Giunta nazionale e del Presidente del CONI da tenersi entro il 30 giugno 2005.